Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2370

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2010

Disposizioni in materia di accreditamento delle agenzie di affari nel campo dell'intermediazione dei servizi regolamentati ai sensi del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di realizzare il superamento dell'attuale normativa disposta dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, noto come testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS), nella parte in cui regola le agenzie di affari ed in particolare quelle che si occupano di sicurezza.

Ciò in risposta alla crescente esigenza di regolamentare tale delicata attività, oggi definibile come quella di analisi dei rischi, e la conseguente gestione, con quel che ne consegue in termini di approntamento nel campo della filiera della sicurezza.

L'analisi dei rischi compiuta in maniera professionale in un contesto giuridico certo attiene in maniera diretta al concetto di sicurezza, inteso come requisito indispensabile per la libera iniziativa imprenditoriale italiana all'estero. L'innovazione che il presente disegno di legge introduce nell'ordinamento è, infatti, assolutamente coerente con l'esigenza di tutelare i legittimi interessi delle imprese – ove condotti nel rispetto delle leggi locali e della dichiarazione dei diritti dell'uomo – individuando e scongiurando i rischi derivanti dallo svolgimento di attività economiche in aree sensibili.

Lo scopo del presente provvedimento è, dunque, quello di introdurre una modifica all'articolo 115 del TULPS allo scopo di regolare in maniera precisa la fase di intermediazione nel campo della commercializzazione nel mondo della sicurezza relativa ai privati ed alle aziende, in territorio italiano, in Europa e nei Paesi extraeuropei per ciò che attiene gli interessi delle aziende nazionali.

Il sistema che si intende introdurre è informato alla massima libertà di iniziativa economica, tutelata costituzionalmente in Italia e scaturente dalla cultura e della giurisprudenza dell'Unione europea. Tale libertà di iniziativa coincide anche con l'altro principio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale la libertà di circolazione di persone ed aziende all'interno dell'Unione europea. Dette libertà e possibilità si contemperano con un semplice ancorché preciso sistema di accreditamento presso le autorità nazionali che funge da garanzia di qualità e professionalità. D'altra parte, nei maggiori Paesi europei questa figura esiste ed è normata secondo modalità atte a garantire elevati *standard* di sicurezza ed affidabilità.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo, prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un albo delle agenzie di affari la cui attività sia finalizzata all'affidamento ed alla intermediazione di servizi di vigilanza, custodia, sicurezza e trasporto valori.

I commi 4 e 5 stabiliscono i requisiti in base ai quali le agenzie di affari possono essere iscritte all'albo, in seguito ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno (comma 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 115, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito albo delle agenzie di affari la cui attività sia finalizzata all'affidamento e alla intermediazione di servizi di vigilanza, custodia, sicurezza e trasporto valori, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 134 e seguenti del medesimo testo unico, sulla base di specifici contratti siglati in Italia e validi sul territorio nazionale, in tutti i paesi europei e ovunque le imprese italiane operino.

2. Entro sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 da parte delle agenzie di affari e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai comma 4 e 5, il Ministero dell'interno rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.

3. Il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica dell'attività svolta, i criteri e le modalità di revoca dell'autorizzazione, e ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e alla tenuta dell'albo di cui al comma 1.

4. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono:

a) la costituzione dell'agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo scopo e la disponibilità di figure professionali con competenze risultanti da titoli o da specifiche esperienze nel settore, valutati secondo criteri stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) l'assenza, in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione.

5. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

a) l'acquisizione di un capitale versato pari a 450.000 euro ovvero la disponibilità di uguale somma tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale;

c) un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni contratte, di almeno 10.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea.